



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

82^a seduta: mercoledì 30 gennaio 2019

Presidenza del presidente BAGNAI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3,4
CONZATTI (FI-BP)	4
VILLAROSA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3,4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00502, presentata dalla senatrice Conzatti.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame, la senatrice interrogante chiede chiarimenti in merito alle disposizioni transitorie contenute nel decreto legislativo n. 142 del 2018, con cui è stato definito il passaggio dal reddito operativo lordo (ROL) contabile, operante fino al 2018, al ROL fiscale, in vigore da 2019.

In particolare, con riferimento al regime transitorio di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 (di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2018), chiede di chiarire: il significato concreto di prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, ossia se questa dizione comprenda anche gli interessi sostenuti in relazione a rapporti bancari in senso lato costituiti prima della data citata (compresi i fidi di cassa, anticipo fatture e così via) o si debba fare riferimento specificamente a mutui; se il riporto del ROL contabile pregresso sia soggetto a scadenza o meno, in quanto dal 2019 il riporto del ROL è soggetto al vincolo quinquennale; se, posto che la detta scadenza sia applicabile, il vincolo quinquennale per il ROL pregresso abbia origine dal 2019 o si debba considerare l'esercizio specifico di formazione dell'eccedenza pregressa.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue. In relazione al primo quesito deve precisarsi che la locuzione utilizzata dal legislatore, «prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016», va intesa come riferita a rapporti di finanziamento passivi, con scadenza definita, in essere alla data del 17 giugno 2016, da cui originano posizioni debitorie del contribuente. In tal senso, si ritiene che rientrino nell'ambito di applicazione della norma gli interessi passivi derivanti da rapporti debitori, aventi causa finanziaria, così come individuati dal previgente comma 3 dell'articolo 96 del TUIR.

Quanto ai quesiti concernenti la scadenza del ROL contabile, si evidenzia che nel decreto legislativo non è previsto nessun limite temporale

al riporto del ROL contabile pregresso, per il quale, quindi, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nell'articolo 96 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo di recepimento.

In sostanza, con riferimento agli interessi passivi correlati a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, è stata prevista una sorta di ultrattività del riporto del ROL contabile pregresso, in modo che per la loro deducibilità si possa fare affidamento anche sul *plafond* del ROL generato in vigenza della precedente disciplina.

In definitiva, alla luce del quadro normativo di riferimento, si registra la sussistenza di due regimi differenziati per il ROL contabile vecchio, che è illimitatamente riportabile, e il ROL fiscale nuovo, per cui è disposto invece un limite quinquennale.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatta. Non ho colto la risposta all'ultimo quesito, relativo alla stratificazione, ma, ammesso che sia illimitatamente riportabile, forse il problema non si pone. L'altra questione, che non era presente nell'elencazione, intendeva chiarire se il ROL contabile pregresso sia riportabile anche in casi diversi da quello specificatamente previsto, in presenza di prestiti così come definiti. Immagino che l'Agenzia delle entrate interverrà, specificando ulteriormente in dettaglio.

La ringrazio molto della risposta.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Senatrice, dovrebbe essere così, ma mi riservo di farle pervenire la risposta dopo un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

CONZATTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Premesso che:

nel passaggio dal reddito operativo lordo (ROL) «contabile», operante fino al 2018, al ROL «fiscale», in vigore dal 2019, è necessario avere chiaro il funzionamento delle disposizioni transitorie: una questione che a parere dell'interrogante avrebbe necessitato di maggiore attenzione nel decreto legislativo n. 142 del 2018, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

dal 2019 il tetto massimo per dedurre gli interessi passivi per soggetti IRES è fissato nel 30 per cento del ROL, ma i dati del conto economico sono assunti in base alla loro rilevanza fiscale stabilita dal TUIR (Testo unico delle imposte sul reddito). Inoltre, nel caso di eccedenza di ROL rispetto agli interessi passivi, in base all'articolo 96, comma 7 del TUIR, come modificato dal decreto legislativo n. 142 del 2018, il differenziale è riportabile a nuovo, ma deve essere utilizzato entro il quinquennio successivo con un criterio First In, First Out (FIFO);

evidenziato che:

la questione delle disposizioni transitorie si pone su due livelli: *a)* gli interessi passivi non dedotti al 31 dicembre 2018; *b)* l'eccedenza del ROL contabile risultante alla stessa data;

rispetto agli interessi passivi non dedotti, l'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 142 del 2018 dispone la possibilità di dedurli dal 2018 in poi se si presenta un ammontare di interessi attivi e di ROL fiscale capiente per dedurre prioritariamente gli interessi passivi di periodo ed in seguito quelli pregressi derivanti, appunto, dal 2018 e dagli anni precedenti. Non sono previste al riguardo scadenze per eseguire questa deduzione;

con riguardo al ROL contabile pregresso non è prevista una disposizione ad hoc, ma la disciplina da applicare può essere dedotta dall'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo, laddove tale norma esamina che cosa accade qualora, dall'esercizio 2019, siano presenti in bilancio interessi passivi sostenuti per prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la

cui durata o il cui importo non sia stato poi modificato. Per tali interessi passivi è possibile la deduzione computando sia l'ammontare del ROL fiscale generato nello stesso esercizio, sia di quello contabile pregresso;

questa è l'unica disposizione che tratta del ROL contabile pregresso, sicché, leggendola al contrario, si può ritenere che, ove non siano presenti in bilancio interessi passivi «ante 17 giugno 2016», nessun ROL pregresso contabile può essere utilizzato; si tratta, quindi, di un diritto di riporto a nuovo condizionato dalla «qualifica» degli interessi passivi esistenti in bilancio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire:

a) il significato concreto di «prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016», se questa dizione comprenda anche gli interessi sostenuti in relazione a rapporti bancari in senso lato costituiti prima della data citata (compresi i fidi di cassa, anticipo fatture e così via), o si debba fare riferimento specificamente a mutui. Ad ora, ove dal 17 giugno 2016 siano stati incrementati i prestiti, il computo del ROL contabile pregresso avviene unicamente nei limiti degli interessi corrispondenti alle condizioni originarie stipulate con la banca;

b) se il riporto del ROL contabile pregresso sia soggetto a scadenza o meno, in quanto dal 2019 il riporto del ROL è soggetto al vincolo quinquennale. Sembrerebbe non logico che in relazione al ROL contabile pregresso tale vincolo non sia da applicare;

c) se, posto che la detta scadenza sia applicabile, il vincolo quinquennale per il ROL pregresso abbia origine dal 2019 o si debba considerare l'esercizio specifico di formazione dell'eccedenza pregressa. Sul punto sembrerebbe logico che il ROL pregresso si possa sterilizzare sempre nel quinquennio successivo al 2018; infatti, in passato, l'eccedenza del ROL non era distinta per anno di formazione.

(3-00502)

